



**UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA  
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA**

**Provincia di Cuneo**

**C.F. 93054070045**

**P.I. 03817900040**

Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN)

tel 0174 705600 - fax 0174 705645

e-mail: [unimontceva@vallinrete.org](mailto:unimontceva@vallinrete.org)

PEC: unimontceva@legalmail.it

**SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE AMBITO DEL DISTRETTO DI CEVA**

Via XX Settembre, 3 – 12073 Ceva Tel. 0174/723869 fax. 0174/704786

e-mail: [sociale.ceva@vallinrete.org](mailto:sociale.ceva@vallinrete.org) pec: sociale.ceva@legalmail.it

**Servizio Assistenza Educativa Territoriale**

**Capitolato d'Oneri**

**CIG 8341924574**

**STAZIONE APPALTANTE:**

**Denominazione:** Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida

**Località:** San Bernardino -Via Case Rosse n.1 -12073 Ceva (Cn)

**Area di riferimento:** Socio-Assistenziale

**Responsabile Unico del procedimento:** Greta Giuria

**Codice NUTS:** ITC16

## **PREMESSA - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO**

Il presente capitolato disciplina la gestione in appalto del Servizio di Assistenza Educativa Territoriale di competenza della Stazione appaltante, Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida.

L'intervento di Educativa Territoriale si rivolge ad adulti e minori ed ai rispettivi sistemi parentali che vivono situazioni di difficoltà tali da favorire l'instaurarsi di problematiche relazionali, di emarginazione e di devianza. Si intendono compresi nel servizio in argomento gli interventi educativi per disabili e soggetti con disagio sociale, indipendentemente dalla fascia di età.

La Stazione appaltante ha posto come proprio obiettivo prioritario il potenziamento di modalità assistenziali che favoriscano la permanenza dei soggetti al domicilio attraverso una strategia di sviluppo della componente territoriale dell'assistenza.

Con apposita delibera, l'Organo Esecutivo dell'Ente ha delineato l'inclusione nell'appalto del Servizio di Assistenza Educativa Territoriale di un nuovo servizio denominato “*Servizi Innovativi e di Comunità*”, dedicato a progettualità specifiche - a valere su bandi europei, regionali, di fondazioni – con impiego di prestazioni da parte di Educatori per lo sviluppo di comunità e di ampliamento dell'offerta di servizi ai cittadini.

Si introduce pertanto e si richiede un approccio basato sul welfare di comunità, come sintesi teorica e pratica per un modello di assistenza volto a realizzare una presa in carico attiva che coinvolga tutte le risorse disponibili nella comunità, siano esse di tipo formale che informale.

Il potenziamento della strategia di sviluppo della componente territoriale dell'assistenza si affianca all'indirizzo di includere nel nuovo appalto specifiche attività educative di gruppo rivolte ai minori 0-17 anni, suddivise in base alle fasce d'età dei minori al fine di sostenerne il percorso evolutivo in modo mirato alle specifiche esigenze dell'età.

Le nuove risposte assistenziali richiedono pertanto un forte incremento della flessibilità organizzativa e la ricerca di nuovi strumenti gestionali che assicurino l'appropriatezza degli interventi, la qualità professionale, il gradimento dei cittadini, la sostenibilità del modello e l'efficacia degli interventi.

Stante gli indirizzi innovativi sopra descritti, il presente capitolato intende disciplinare le prestazioni offerte dal Servizio di Assistenza Educativa Territoriale perseguendo le seguenti finalità:

- preventive, in quanto contribuisce al mantenimento dell'agio e dello stato di salute psico-fisica dei soggetti e della fascia di popolazione cui si riferisce concorrendo alla prevenzione dei rischi di emarginazione e di devianza connessi a problematiche relazionali di disagio interculturale e stati di disabilità;
- di sostegno psico-sociale in quanto sostiene individui, famiglie e nuclei parentali in condizioni di disagio sociale, psicologico, relazionale, contenendo e limitando l'aggravamento di situazioni di difficoltà o di disabilità e favorendo lo sviluppo ed il recupero delle risorse e potenzialità

dei soggetti e dei gruppi presi in carico in funzione del raggiungimento di più alti livelli di autonomia;

- di integrazione sociale in quanto mira a promuovere e sostenere il miglior adattamento al contesto di appartenenza dei soggetti destinatari dell'intervento;
- promozionali in quanto orientato a sensibilizzare il territorio sulle problematiche locali e a valorizzare le risorse produttrici di agio e benessere, anche attraverso l'organizzazione e il coordinamento di progetti mirati.

## **PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento da parte dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida del Servizio di Assistenza Educativa territoriale nell'allegato IX del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, CPV 85311200-4 (servizi di assistenza sociale per disabili) 85311300-5 (servizi di assistenza sociale per minori e giovani) 85310000-5 (servizi di assistenza sociale).

Il Servizio consiste in un supporto professionale mirato a favorire la crescita e lo sviluppo delle capacità di autonomia nell'ambito dei moduli di seguito indicati, utilizzando tutte le risorse del territorio che possono essere coinvolte nel progetto:

- SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (S.I.L.) rivolto a persone adulte disabili e svantaggiate;
- SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.) rivolto ai minori in situazione di disagio psico-sociale ed alle loro famiglie;
- SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI (S.I.D.) rivolto a persone adulte e minori con disabilità certificata, disturbi del comportamento o patologie di interesse neuropsichiatrico;
- SERVIZIO EDUCATIVO per la COMUNICAZIONE (S.E.C.) rivolto al sostegno alla comunicazione in ambito scolastico ed extrascolastico di minori con disabilità sensoriali.
- SERVIZI INNOVATIVI E DI COMUNITA' sono legati ad eventuali progetti che potranno essere finanziati anche da enti terzi rivolti alla prevenzione del disagio e lo sviluppo di comunità, verranno eventualmente attivati in base al finanziamento accordato.

I cinque servizi appena descritti costituiscono articolazione ed integrazione di un unico affidamento.

### **ART. 2 DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**

Il contratto ha durata di anni due, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di verbale di avvio del servizio, se anteriore alla stipulazione.

A riguardo, l'Impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici si specificano le seguenti opzioni di modifica del contratto:

a) allo scadere del contratto, permane l'obbligo dell'appaltatore di proseguire nello svolgimento del servizio, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, sino all'individuazione da parte della stazione appaltante del nuovo affidatario;

- b) è facoltà della Stazione appaltante richiedere, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni risultanti dagli atti di gara;
- c) a decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo contrattuale sarà oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del Servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi il mese di avvio del Servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'Appaltatore mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta;
- d) si specifica che la revisione prezzi **non sarà ammessa** in relazione ai costi derivanti dal recente rinnovo del contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali, trattandosi di circostanza prevista e prevedibile in corso di contratto, **di cui il concorrente dovrà necessariamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica**;
- e) all'Appaltatore potranno essere affidati servizi aggiuntivi e/o complementari di supporto amministrativo e prestazioni professionali in ambito socio sanitario – socio-educativo strettamente collegate a quelle oggetto della prestazione principale – qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendano disponibili specifici finanziamenti, anche ad opera di Enti terzi. Detti importi, cumulati all'importo originario, saranno comunque contenuti nei limiti di cui all'art. 35, comma 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici.

### ART. 3

#### IMPORTO E COMPUTO DEL MONTE ORE ANNUO PRESUNTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE

L'ammontare dell'appalto a base di gara è pari ad €628.837,00= di cui €535.830,00= quali costi di manodopera, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 343,08= nonché IVA di legge.

Il monte ore di prestazioni è stimato in:

- SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (S.I.L.) ore 3.000;
- SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.) ore 11.640;
- SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI (S.I.D.) ore 5.600;
- SERVIZIO EDUCATIVO per la COMUNICAZIONE (S.E.C.) ore 1.260;
- SERVIZI INNOVATIVI E DI COMUNITA' ORE 5.000.

Potrà essere modificata la distribuzione delle ore sopra riportate sulla base degli effettivi bisogni riscontrati.

I suddetti monte ore definiscono il numero massimo di ore che l'Ente richiede per l'espletamento del servizio. Si precisa tuttavia che la Stazione appaltante riconoscerà e liquiderà all'Aggiudicatario solo le prestazioni effettivamente erogate.

A tal fine sono computate esclusivamente le ore di servizio "con l'utenza" e "per l'utenza". Il tempo conteggiabile per quest'ultima attività dovrà essere contenuto nei limiti del 20% del tempo conteggiato nell'attività "con l'utenza". Tale limite è

da computare con riferimento al monte ore mensile riferito a ciascuna delle 5 azioni in cui è articolato il S.E.T. e non ai singoli casi. Per ore di servizio "con l'utenza" si intendono le ore di attività con il beneficiario e/o il suo nucleo familiare. Per ore di servizio "per l'utenza" si intendono esclusivamente le riunioni di équipe organizzate, nell'ambito dell'attuazione del P.E.I., con i servizi socio-assistenziali, scolastici e sanitari o con gli attori facenti parte della rete delle collaborazioni locali, coinvolti nei singoli progetti.

Si precisa che per le prestazioni integrative previste dal progetto "Home Care Premium" sarà riconosciuto esclusivamente il tempo-lavoro a diretto contatto con l'utenza.

L'offerta formulata dall'Appaltatore si intende comprensiva di ogni ulteriore onere connesso, quali ad esempio i tempi di spostamento per la realizzazione degli interventi ed eventuali rimborsi spese, la documentazione, la formazione, la gestione, l'organizzazione e il coordinamento interni all'Aggiudicatario, gli oneri assicurativi e aziendali.

L'Appaltatore dovrà provvedere anche alla fornitura del materiale ludico-ricreativo necessario allo svolgimento delle attività.

Per eventuali interventi da attivarsi nei Comuni di Briga Alta, Alto e Caprauna, verrà riconosciuto un incremento del 30% sul costo orario in considerazione dei rilevanti tempi di accesso.

Si precisa che per le prestazioni integrative previste dal progetto "Home Care Premium" sarà riconosciuto esclusivamente il tempo-lavoro a diretto contatto con l'utenza.

Per eventuali interventi da attivarsi, a richiesta del Committente, in Comuni esterni all'ambito (es. gestione incontri in luogo neutro), verranno riconosciuti nel tempo lavoro i tempi di spostamento, previa specifica autorizzazione preventiva da parte del Responsabile della Stazione appaltante.

## PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

### ART. 4 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (S.I.L.) è rivolto alle persone svantaggiate così definite: invalidi fisici psichici e sensoriali, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, persone multiproblematiche con rilevanti difficoltà psico-sociali ad inserirsi nel mondo del lavoro. L'accoglienza ed il primo filtro viene effettuato dall'Assistente Sociale competente per territorio. Al S.I.L. competono: percorsi osservativi/costruzione di prerequisiti; Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile; Percorsi di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, Segnalazione a Progetti di politiche attive del lavoro, Promozione di reti territoriali di inclusione attiva, Collaborazione nell'ambito di partnership con Enti e terzo settore alla realizzazione di percorsi di inclusione attiva, Attività di orientamento, ricerca attiva e tutoraggio al fine dell'attivazione di tirocini in favore degli iscritti al Centro per l'Impiego a sensi della L. 68/99.

Il SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.) è rivolto ai minori (0-17 anni) e alle loro famiglie in carico all'Ente per i quali, previa specifica valutazione, ne sia stata prevista l'attivazione nel progetto individualizzato. L'accoglienza e la rilevazione dei bisogni viene fatta dall'Assistente Sociale competente per territorio, ove necessario in collaborazione con lo psicologo e/o il N.P.I. dell'A.S.L. Il S.E.M. è finalizzato a consentire la permanenza del minore in situazione di disagio nel proprio ambiente di vita, offrendo un supporto per favorire la crescita cognitiva e relazionale del minore e della sua famiglia tramite i seguenti interventi: al domicilio, di integrazione in situazioni aggregative strutturate, di attivazione di una rete solidale attraverso le risorse del territorio.

Come definito nelle linee di indirizzo dell'organo esecutivo dell'Unione Montana sono previste, come elemento innovativo rispetto al servizio in essere, delle attività educative in piccolo gruppo. Le attività educative di gruppo dovranno essere suddivise per fasce omogenee d'età (ad esempio 3-6 anni, 7-11 anni, 12-17 anni) al fine di salvaguardare l'adeguata socializzazione dei minori e garantire il confronto degli stessi con l'adulto competente a sostenerne il percorso evolutivo.

Di fondamentale importanza è il collegamento con le risorse del territorio e delle progettualità attive al fine di creare sinergie e nuove opportunità per i ragazzi.

Il S.E.M. può riguardare anche minori e maggiorenni sottoposti a provvedimenti penali emanati dal Tribunale per i Minorenni inseriti in progetti di recupero e/o riparazione.

Al S.E.M. compete inoltre la presenza agli incontri protetti genitori/figli secondo la modalità del "luogo neutro".

Se richiesto dal progetto educativo, è possibile seguire il minore già in carico anche dopo il compimento della maggiore età e fino a 21 anni.

Beneficiari di intervento possono essere anche le famiglie affidatarie sia diurne che residenziali.

Il SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI (S.I.D.) è rivolto a persone adulte e minori con disabilità certificata, disturbi del comportamento o patologie di interesse

neuropsichiatrico e progetto validato dalla competente U.M.V.D. Gli interventi hanno carattere socio-riabilitativo e vengono svolti al domicilio o in contesti integranti, tenendo in considerazione le risorse del territorio e le progettualità attive al fine di creare sinergie e nuove opportunità per il target.

Il SERVIZIO EDUCATIVO per la COMUNICAZIONE (S.E.C.) è rivolto al sostegno alla comunicazione in ambito scolastico ed extrascolastico a favore dei minori con handicap sensoriale.

I SERVIZI INNOVATIVI E DI COMUNITA' sono introdotti come voce specifica nel presente capitolato a seguito delle linee di indirizzo dell'organo esecutivo dell'Ente che li ha individuati come elementi innovativi dell'appalto.

Essi sono rivolti a diversi target di popolazione a seconda del progetto da cui sono finanziati.

Il lavoro di comunità prevede la partecipazione a progetti specifici ed attività promossi dall'Ente anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o soggetti del terzo settore.

I servizi innovativi e di sviluppo di comunità sono riferiti a specifiche proposte progettuali elaborate in base a criteri definiti da bandi europei, nazionali, regionali, comunali o di fondazioni bancarie, altri Enti privati, etc. Sono legati ad eventuali progetti che potranno essere finanziati anche da enti terzi e verranno eventualmente attivati in base al finanziamento accordato previa determinazione di avvio del progetto stesso.

A titolo esemplificativo il Servizio potrà prevedere, su richiesta dell'Ente, l'eventuale erogazione delle prestazioni integrative previste dal progetto "Home Care Premium", prestazioni di educativa territoriale nell'ambito di progetti specifici realizzati in collaborazione con l'ASL CN 1, nonché relativamente all'implementazione dei Patti di Inclusione previsti dal Reddito di Cittadinanza.

## **ART. 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I principi ed i riferimenti normativi, a cui si ispirano gli interventi di Educativa Territoriale, sono ricavati dai contenuti di una precisa ed articolata legislazione, sia a livello nazionale che regionale.

Per quanto riguarda la legislazione nazionale, si possono citare:

- L. 4 maggio 1983, n. 184: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori", laddove all'articolo 1 cita "... il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia...", come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149; Decreto ministeriale 10/02/1984: "Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione ai sensi dell'art. n. 1, comma quarto, del D.P.R. 20/10/1979 n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali ", laddove all'articolo 1, terzo comma identifica i profili di alcuni operatori del comparto socio sanitario, tra cui l'Educatore Professionale;



- D.P.R. del 22/09/1988, n 447: "Approvazione del Codice di procedura penale";
- D.P.R. del 22/09/1988, n 448: "Approvazione delle disposizioni sui processo penale a carico di imputati minorenni";
- D.P.R. del 22/09/1988 n. 449: "Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni", dove si afferma che i servizi sociali territoriali collaborano con i servizi minorili della giustizia, nella conduzione di attività di sostegno e di controllo nel corso delle misure cautelari, nell'esecuzione della messa alla prova e nell'applicazione delle misure di sicurezza;
- L. 05 Febbraio 1992, n. 104: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", attraverso la quale si dispongono interventi di prevenzione, diagnosi precoce, cura, riabilitazione ed inserimenti in attività sportive e socializzanti, in favore delle persone con disabilità;
- L. 19 Luglio 1992, n. 216: "Primi interventi a favore di minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose", con cui si dispone il sostegno, tramite appositi stanziamenti finanziari, ad iniziative anche a carattere preventivo e sperimentale volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale, la socializzazione delle persone in età minorile;
- L. 28/08/1997, n 285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", che istituisce un Fondo Nazionale finalizzato alla realizzazione di interventi che favoriscano la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell' adolescenza.
- D. Lgs 31/03/1998, n 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15/03/1997".
- L. 21 Maggio 1998, n. 162: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".
- D.M. 8 ottobre 1998, n. 520: "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- D. Lgs del 25/07/1998, n. 286 e s.m.i.: "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" , articoli nn. 2 - 4 13 -32 - 33 - 41.
- L. 28 Novembre 2000, n. 328: " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", articoli 12 - 14 - 16.
- D.P.C.M 14/02/2001 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio sanitaria", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 26/01/2001, a norma dell'articolo n. 2 (comma 1, lettera n) della Legge n. 419 del 30/11/2001;
- D.P.R. 03/05/2001 (suppl. a G.U. n. 181 del 06/08/2001) "Piano nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003", in particolare parte II: obiettivi nn. 1-2-4.

Per quanto riguarda la legislazione della Regione Piemonte, si possono citare:

- Deliberazione Consiglio Regionale 20.02.1987 n. 392-2437:"Definizione e funzioni dell'educatore professionale";
- L.R. 13.04.1995 n. 62: "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali" che all'art. 26 prevede espressamente che l'attività di "assistenza socio-educativa territoriale" consiste in "interventi di sostegno alla famiglia, anche per la promozione e della corresponsabilità genitoriale o a singoli soggetti a rischio di emarginazione mediante attività di tipo educativo, culturale, ricreativo mirati all'inserimento ed all'integrazione nella società".
- Circolare del Presidente della Regione Piemonte del 26.04.1985: "Ulteriori indicazioni sui principali obblighi e adempimenti delle UU.SS.SS.LL. in attuazione della legge n. 184 del 04 maggio 1983" la quale, al punto B) prevede, tra i compiti del servizio socioassistenziale, la vigilanza sull'andamento dell'affidamento. Al punto E) la stessa circolare inoltre recita: "E' indubbio che il sostegno sociale è basilare per la famiglia affidataria. Tale sostegno deve essere garantito dal servizio socio-assistenziale che affida il minore...";
- L.R. 08/01/2004 n. 1: "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";
- D.G.R. 11/09/2006 n. 30-3773: "L.R. 08/01/2004, n. 1 - Indicazioni in merito al personale operante nei servizi sociali della Regione Piemonte";
- D.G.R. 30/12/2009, n. 94-13034: "Indicazioni in merito al personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio - sanitari e sociali della Regione Piemonte".

## **ART. 6 AMBITO TERRITORIALE**

L'ambito territoriale di riferimento per l'erogazione del servizio è individuato nei trentasei Comuni aderenti alla gestione associata di seguito riportati:

Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Castellino Tanaro, Ceva, Cigliè, Igliano, Garessio, Gottasecca, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Murazzano, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola.

Su richiesta dell'Ente, il Servizio potrà essere esteso ad utenti domiciliati in Comuni diversi da quelli dell'attuale bacino territoriale per i quali l'Unione Montana garantisce le prestazioni.

## **ART. 7**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE**

Compete al Servizio Sociale l'individuazione dei beneficiari, acquisite le valutazioni di competenza degli organismi dell'A.S.L. CN 1 preposti alla valutazione, se il progetto di presa in carico ha una componente sanitaria, in accordo con la persona assistita e la sua famiglia.

L'Aggiudicatario individua un Responsabile tecnico per la realizzazione del presente progetto con le caratteristiche di cui al successivo art. 8 e con i seguenti compiti:

- coordinamento organizzativo (compresa l'assunzione di decisioni immediate riguardanti la soluzione di problemi connessi allo svolgimento del servizio);
- supporto tecnico agli operatori impiegati nel servizio;
- adempimento puntuale e regolare di quanto attiene la documentazione richiesta;
- raccordo sistematico con il Servizio Socio-Assistenziale;
- partecipazione, previa richiesta del Servizio Socio-assistenziale ad incontri con rappresentanti di Enti o Associazioni del Territorio, finalizzati ad attività di lavoro di comunità e di implementazione del lavoro di rete con le risorse del territorio.

Il Responsabile tecnico, o suo sostituto in caso di assenza, dovrà essere sempre raggiungibile nella fascia oraria di erogazione del Servizio.

L'Unione si riserva la facoltà di prevedere un Responsabile Tecnico per ciascun Servizio previsto all'art. 3.

Saranno concordate riunioni quadrimestrali di monitoraggio per verificare l'impalcatura organizzativa, i carichi di lavoro e gli strumenti metodologici adottati. Il Direttore del Distretto o suo delegato ha facoltà di intervenire.

L'individuazione e l'ammissione degli utenti ai servizi è di competenza del Servizio Socio-Assistenziale che stabilisce le priorità di presa in carico sulla base di quanto autorizzato dalla competente Unità valutativa e dall'eventuale lista d'attesa.

La presa in carico educativa avverrà quindi in seguito alla formale segnalazione del Servizio Socio-Assistenziale. Le prestazioni relative ai servizi educativi in oggetto dovranno espletarsi in permanente integrazione con l'azione professionale svolta dal Servizio Socio-Assistenziale.

Per ogni situazione dovrà essere formulato un progetto individuale scritto che dovrà essere verificato in maniera sistematica, tramite riunioni periodiche con l'Assistente Sociale referente e le figure professionali sanitarie, se coinvolte. L'elaborazione del progetto individuale deve prevedere, per quanto possibile, la collaborazione con la famiglia. All'interno del progetto individuale dovranno essere specificati obiettivi dell'intervento, luogo, risorse coinvolte, tempi e modalità delle verifiche in itinere, conclusione, eventuale riprogettazione.

L'Assistente Sociale avrà la facoltà di richiedere in qualunque momento relazioni scritte sull'andamento dei singoli progetti. Gli Educatori dovranno tenere i diari degli interventi per ciascun utente che rimarranno agli atti presso l'Aggiudicatario. L'educatore titolare di ciascun intervento parteciperà alle riunioni di équipe multiprofessionale sul singolo progetto individuale ed agli eventuali incontri di supervisione che trattino del medesimo, come attivati dal S.S.A.

I progetti potranno essere modificati previo accordo/consenso tra le parti nell'ottica del cambiamento favorevole alla qualità del servizio, sulla base di proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ritenute congrue e autorizzate dal Servizio Socio-Assistenziale.

Le dimissioni dell'utenza verranno stabilite dal Servizio Socio-Assistenziale, verificato il raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel progetto iniziale.

Ogni intervento è avviato a seguito di comunicazione scritta da parte del Servizio Socio-Assistenziale.

L'attivazione del servizio prevede le seguenti fasi:

- 1) Il Responsabile individuato dall'Unione trasmette la "scheda di attivazione del servizio" contenente i dati anagrafici del destinatario/nucleo familiare coinvolto, la tipologia dell'intervento, i tempi, gli obiettivi;
- 2) Il Responsabile individuato dall'Aggiudicatario restituisce al Responsabile individuato dall'Unione entro 10 giorni la scheda con la specificazione della data di avvio, dell'Educatore di riferimento, dell'orario settimanale;
- 3) L'Aggiudicatario attiva il Servizio entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione;
- 4) E' previsto un periodo di osservazione di circa 60 giorni;
- 5) Si effettua una riunione dell'équipe referente della situazione in cui l'Educatore dell'Aggiudicatario espone l'esito del periodo di osservazione e propone il P.E.I. – contenente: gli obiettivi specifici, gli indicatori di verifica, le prestazioni previste, il monte-ore, i luoghi di erogazione e i tempi di verifica - che sarà concordato e sottoscritto dall'Assistente Sociale;
- 6) Il Responsabile individuato dall'Aggiudicatario trasmette, la verifica del P.E.I. da effettuarsi dall'Aggiudicatario nei tempi stabiliti dal P.E.I. stesso;
- 7) Il Responsabile individuato dall'Unione può richiedere in qualsiasi momento l'esibizione dei diari e della documentazione relativa a ciascun utente, nonché l'aggiornamento dei P.E.I.

In condizioni di particolare urgenza il Servizio Socio-Assistenziale potrà richiedere all'appaltatore di attivare immediatamente interventi domiciliari con riserva di concordare successivamente il piano individuale. Allo stesso modo, per gli utenti già in carico, l'Appaltatore in presenza di situazioni di emergenza potrà modificare il piano di intervento avvertendo appena possibile il Servizio Socio-Assistenziale.

## **ART. 8 ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (S.I.L.) Per lo svolgimento del S.I.L. l'Aggiudicatario dovrà erogare un monte ore che dovrà essere articolato settimanalmente, in funzione delle esigenze progettuali, nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.00/18.00. La normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge 104/92, legge 68/99: DGR 74-5911 del 3.06.2013, DGR 42-7397 del 7.04.2014, DGR 28-2527 del 30.11.2015, DGR 22-2521 del 30.11.2015, DGR 85-6277 del 22.12.2017, DGR 26-6749 del 13.04.20180.

SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.) Per lo svolgimento del S.E.M. l'Aggiudicatario dovrà garantire un monte ore che dovrà essere articolato settimanalmente, in funzione delle esigenze progettuali, nei giorni dal lunedì al sabato nella fascia oraria 8,30/18,30, con possibilità di ampliamento. La normativa di riferimento è costituita in particolare dalla L.R. 1/2004 e dalla DGR 15-7432 del 15.04.2014.

SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI (S.I.D.). L'Aggiudicatario dovrà garantire la realizzazione degli interventi in funzione delle esigenze progettuali, nei giorni dal lunedì al sabato nella fascia oraria 8,30/18,30, con possibilità di ampliamento. La normativa di riferimento è costituita in particolare dalla legge 104/92, legge 162/98, L.R. 1/2004, DGR 51-11389 del 23.12.2003.

SERVIZIO EDUCATIVO per la COMUNICAZIONE (S.E.C.) L'Aggiudicatario dovrà garantire la realizzazione degli interventi in funzione delle esigenze progettuali, nei giorni dal lunedì al sabato nella fascia oraria 7,30/18,30. La normativa di riferimento è costituita in particolare dalla legge 104/92, legge 162/98, L.R. 1/2004.

I SERVIZI INNOVATIVI E DI COMUNITA' L'Aggiudicatario dovrà garantire la realizzazione degli interventi in funzione delle esigenze progettuali specifiche.

Eventuali orari al di fuori delle fasce sopraindicate dovranno essere autorizzate dal Responsabile individuato dall'Unione.

E' necessaria la disponibilità ad effettuare, per situazioni che presentino esigenze particolari e/o urgenza, interventi anche in orari diversi ed eventualmente anche in giorni festivi.

Tali situazioni non potranno comportare oneri aggiuntivi per l'Ente rispetto a quelli previsti per l'espletamento del servizio ordinario.

#### **ART. 9 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico del soggetto Aggiudicatario, per i Servizi oggetto dell'affidamento, tutti gli oneri economici necessari ed utili per garantire il corretto risultato del Servizio. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti spese:

- oneri relativi al costo del personale;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- spostamenti degli operatori nell'espletamento delle attività;
- formazione ed aggiornamento del personale;
- utenza telefonica;
- materiale di consumo e piccole attrezzature;
- tutta la dotazione strumentale necessaria per adempiere ai compiti assegnati dal presente capitolato.

## **PARTE III - PERSONALE**

### **ART.10**

#### **GESTIONE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE**

L'Aggiudicatario è tenuto per il proprio personale al rispetto degli standard di trattamento salariale secondo il C.C.N.L. di riferimento, normativi, previdenziali e assicurativi del settore e, a richiesta dell'Ente, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi. L'Aggiudicatario all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione e in ogni caso di sostituzione di personale deve trasmettere al Servizio Socio-Assistenziale il nominativo, copia degli attestati di qualificazione ed il curriculum del personale assegnato al servizio. L'Aggiudicatario si impegna a garantire l'organizzazione e la gestione del servizio oggetto dell'appalto esclusivamente tramite i seguenti operatori:

- Responsabile Tecnico addetto alla gestione del servizio e ai rapporti con l'Ente appaltante, da individuarsi fra operatori aventi le seguenti caratteristiche: Educatore Professionale in possesso di uno dei titoli per l'esercizio della professione così come indicati all'art. 32 della L.R. 1/2004 con documentata esperienza almeno triennale nella programmazione e organizzazione di servizi di educativa territoriale.
- Educatori Professionali in possesso di uno dei titoli per l'esercizio della professione così come indicati all'art. 32 della L.R. 1/2004.
- Il numero degli E.P. preposti dovrà essere idoneo a garantire il servizio richiesto.
- Educatori in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore più attestato di corsi post – diploma (interprete L.I.S., metodo Braille).

L'Appaltatore dovrà prevedere idoneo piano formativo e di supervisione per il personale adibito al servizio (per almeno 10 ore annue retribuite).

L'Aggiudicatario dovrà assicurare l'impiego di personale munito di idonea patente di guida e di automezzi dotati di tutti gli accorgimenti e dispositivi necessari a garantire la massima sicurezza dell'utente nelle varie fasce d'età.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire in modo continuativo il Servizio richiesto. Al fine di garantire l'indispensabile continuità nel rapporto con l'utenza, l'Aggiudicatario organizza gli interventi del proprio personale in modo da assicurare di norma la minor rotazione possibile.

Assicura la sostituzione immediata degli operatori temporaneamente assenti, in caso di assenze programmabili (ferie, congedi, etc.), salvo diverse comunicazioni scritte da parte del Responsabile Tecnico per conto dell'Ente ed il reintegro degli operatori cessati dal servizio con personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato. Dei nominativi dei sostituti e dei relativi titoli formativi l'Aggiudicatario è tenuto a dare immediata trasmissione all'Ente. L'impresa è obbligata a supportare, tramite affiancamento, l'ingresso di un nuovo operatore per un congruo termine di giorni lavorativi, comunque non inferiore a 7. Sono a carico dell'aggiudicatario i costi delle ore di compresenza del personale necessarie alla conoscenza dell'utenza.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a sostituire i propri dipendenti assenti senza preavviso per cause non prevedibili (malattia, infortunio, etc.), garantendo la continuità nell'erogazione delle prestazioni entro le 24 ore successive, salvo diverse comunicazioni scritte da parte del Responsabile Tecnico per conto dell'Ente.

Devono in ogni caso essere **sempre** garantiti dall'Aggiudicatario gli interventi in luogo neutro e gli interventi educativi disposti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e della cui garanzia di continuità venga formulata per scritto dall'Aggiudicatario espressa menzione nella "scheda di attivazione del servizio".

L'Aggiudicatario dovrà fornire a ciascun lavoratore occupato nel servizio affidato, un tesserino di riconoscimento munito di fotografia e comprovante il rapporto di lavoro con la ditta appaltatrice. Tale tesserino deve contenere nome e ragione sociale della ditta appaltatrice e deve essere esibito dal lavoratore in servizio.

Al personale individuato è fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o familiari, in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi. L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopraccitati, accertata dall'Ente dà facoltà a quest'ultimo, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso l'Ente può ricusare motivatamente un operatore proposto dall'Aggiudicatario, per gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione, previa opportuna contestazione all'Aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni. Il personale della Ditta appaltatrice, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti degli utenti, del personale dell'Ente e di chiunque con cui venga a contatto.

Gli operatori devono essere idoneamente coperti dal punto di vista assicurativo per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali infortuni. L'Aggiudicatario garantisce l'attuazione delle necessarie riunioni di lavoro in orario retribuito degli operatori nonché l'aggiornamento, la formazione permanente e la supervisione.

Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra l'Ente appaltante e il personale della Ditta appaltatrice addetto all'espletamento delle prestazioni inerenti il servizio di cui trattasi: pertanto l'Unione Montana risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'appaltatore ed i propri dipendenti ed è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.

L'Appaltatore si impegna ad assorbire nel proprio organico il personale, sia dipendente che socio lavoratore della ditta appaltatrice, che risulta già operante presso l'appaltatore nell'attività oggetto dell'appalto, salvo esplicita rinuncia individuale da parte dello stesso.

La Ditta appaltatrice dovrà necessariamente verificare che il personale sia nelle condizioni previste dalla normativa a tutela dei minori per operare a contatto con i medesimi ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 04.03.2014 e relativa circolare dell'11.04.2014. Gli operatori non devono aver riportato nessuna condanna per i reati di cui agli articoli 600bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Sarà cura dell'Appaltatore richiedere per il personale che impiegherà il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 313 del 14.11.2002.

L'Appaltatore solleva e si impegna a mantenere indenne l'Unione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'Unione risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente.

L'Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Ente appaltante.

I suddetti obblighi vincoleranno l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

A tale scopo all'Appaltatore può essere richiesto di fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta l'Unione riterrà di disporre le opportune verifiche.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Unione segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso l'Unione provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio ovvero anche a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare all'Unione entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

## **ART. 11**

### **CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE**

Ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019 (di cui alla delibera A.N.A.C. n. 114/2019) l'Appaltatore deve procedere, prioritariamente, all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione del precedente appalto di Servizi educativi, salvo esplicita rinuncia individuale.

A tale scopo si precisa quanto segue:

- il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è il seguente: Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali;
- l'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico;



- il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale;
- la mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale;
- la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

## **ART. 12 SICUREZZA DEL LAVORO**

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni emanate con il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Ente potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti l'attuazione del decreto sopra citato. In particolare l'Appaltatore è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi inerenti all'esecuzione dell'appalto, riguardanti, tra l'altro:

- a) l'esito della sorveglianza sanitaria per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
- b) l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori affinché gli stessi abbiano ricevuto un'adeguata informazione su:
  1. I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Appaltatore.
  2. Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
  3. I rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
  4. I pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) l'avvenuta formazione in occasione di:
  1. assunzione;
  2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  3. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
  4. dell'informazione periodica in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;
- d) l'avvenuta attuazione tecnica e organizzativa per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Che per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati abbiano ricevuto delle istruzioni d'uso alle condizioni di impiego;
- e) l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali in modo che i DPI siano impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro;

- f) la movimentazione manuale dei carichi. Per la tipologia del lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori. Il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato le misure organizzative necessarie per ridurre il rischio che la movimentazione comporta;
- g) l'avvenuta valutazione e relativi provvedimenti circa la protezione dei lavoratori da eventuali agenti biologici;

Se la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori:

1. le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
2. le misure igieniche da osservare;
3. la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego.

Per il servizio del seguente capitolato sono state riscontrate interferenze tra l'attività svolta dall'Unione Montana e dall'Appaltatore.

I costi per la sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi per ridurre le interferenze sono stati determinati nel DUVRI allegato che è stato redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, ed è composto da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà OBBLIGATORIAMENTE integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare in ogni caso lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di infortunio, di igiene e di sicurezza sul lavoro ed impegnarsi altresì ad adottare a proprie spese tutti gli accorgimenti, mezzi ed indumenti protettivi previsti dalle vigenti norme in materia antinfortunistica dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. L'Aggiudicatario dovrà comunicare per scritto, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Datore di lavoro, del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

### **ART. 13**

#### **TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL PERSONALE**

Ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE n. 679/2016 la Ditta appaltatrice con la firma del contratto verrà nominata responsabile del trattamento dei dati, la stessa dovrà provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi alla stazione appaltante.

Il Responsabile del Trattamento si impegna (art. 28 par. 3 Regolamento UE 2016/679) a:

- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in questa circostanza il Responsabile del Trattamento informa tempestivamente il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico

- prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
  - assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento e nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
  - in particolare, qualora il Responsabile tratti dati oggetto di richiesta di portabilità, si obbliga ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di rispondere a detta richiesta;
  - assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dell'obbligo di notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo di cui all'art. 33 e 34 Regolamento UE 679/2016. In caso di violazione dei dati personali il Responsabile del trattamento informa il Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro il termine di 12 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione;
  - assistere il Titolare del trattamento nelle attività relative alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva (artt. 35, 36 Regolamento UE 2016/679), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

#### MISURE DI CONTROLLO

La Ditta appaltatrice si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo. Contribuisce alle attività di revisione, ispezione e audit realizzate dal titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato.

#### MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

La Ditta appaltatrice si impegna ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa atta a soddisfare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e a garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

La Ditta appaltatrice si impegna ad adottare le misure di sicurezza espressamente previste all'art. 32 Reg. UE n. 679/2016. In particolare:

- si impegna a osservare le disposizioni che vengono impartite dal Titolare, ad attuare gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, nonché di assistere tempestivamente gli interessati che presentino richieste inerenti l'esercizio dei loro diritti informando tempestivamente il Titolare del trattamento di tali richieste;
- predispone e aggiorna un sistema di sicurezza adeguato;
- si attiene solo ai trattamenti previsti dal presente contratto, salvo che in presenza di obblighi di legge.

#### SUB RESPONSABILI

Il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare le condizioni per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento (art. 28 par. 2 e par. 4 Regolamento UE 2016/679).

Il Responsabile del trattamento non ricorrerà ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta specifica del Titolare del trattamento. Il sub-responsabile sarà

chiamato a sottoscrivere, nei confronti del responsabile del trattamento, un accordo che rispetti le misure tecniche e organizzative poste dal presente accordo.

#### REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

In qualità di Responsabile del trattamento, per i suddetti trattamenti, la Ditta appaltatrice si impegna a tenere e aggiornare i registri del trattamento di cui all'art. 30 Regolamento UE n. 679/2016 nelle forme e con i contenuti indicati dalla disposizione citata.

Il personale della Ditta appaltatrice deve, altresì, osservare – per quanto compatibile – il codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana approvato con deliberazione di Giunta n. 141 del 23/12/2015.

I dati personali, devono essere quindi custoditi in maniera tale da evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

## PARTE IV – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

### ART. 14

#### OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al Servizio oggetto del contratto.

In particolare, l'Appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori sociali addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale.

L'Appaltatore, con effetti dalla data di avvio del Servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Infortuni che potessero colpire gli utenti del Servizio (beneficiari) e gli operatori, con capitali non inferiori ad euro 5.000.000,00= in caso di morte e di euro 5.000.000,00= in caso di invalidità permanente.
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00= per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- a. danni a cose di terzi da incendio;
  - b. danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
  - c. danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
  - d. danni arrecati ai locali, strutture e beni nell'ambito dell'attività del presente appalto.
  - e. Espressa inclusione – nella qualifica di "terzo" – dell'Unione.
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro e Euro 1.000.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione appaltante.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'Appaltatore.

#### **ART. 15 CLAUSOLA DI MANLEVA**

Le Parti convengono che la Stazione appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto di appalto. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dell'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva.

## **PARTE V – CONTROLLI E PENALITA'**

### **ART. 16**

#### **VERIFICA DI GESTIONE – MODALITA' DI CONTROLLO**

Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite a cura dei rappresentanti dell'Unione o di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con l'Ente medesimo, congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato.

L'Appaltatore con cadenza annuale è tenuto a presentare una relazione scritta quali-quantitativa circa l'attività svolta, evidenziando eventuali proposte e indicazioni di sviluppo dell'attività.

L'Unione si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, mediante i propri incaricati, verifiche e controlli al fine di accertare:

- l'andamento del Servizio;
- la qualità delle prestazioni;
- il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato;
- la congruità degli interventi e i risultati conseguiti.

Eventuali osservazioni e reclami da parte dei cittadini saranno raccolti dall'Unione che verificherà le specifiche situazioni con il Responsabile del Servizio dell'Appaltatore.

Le modalità di controllo, si esplicano a mezzo di:

- a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza di: personale in servizio, attività, trasporti, ecc.;
- b) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul Servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale contrattualmente pattuito;
- c) verifica del rispetto delle norme amministrative quali: le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste.

### **ART. 17**

#### **INADEMPIENZE E PENALITA'**

L'inosservanza degli obblighi contrattuali accertata dagli Uffici dell'Unione Montana verrà notificata all'Appaltatore mediante apposito atto di contestazione.

L'Aggiudicatario dovrà produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data della notifica, mentre trascorso inutilmente tale termine o qualora le giustificazioni fossero ritenute insufficienti, si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente articolo.

Per ogni infrazione alle norme contrattuali, si applica con semplice atto amministrativo previa contestazione, una penalità sul compenso contrattuale da un minimo di euro 50,00= ad euro 500,00= rapportata alla gravità dell'evento. Si indicano, qui di seguito, alcuni esempi:

- o ritardo nell'inizio del servizio di cui al presente Capitolato rispetto alla data stabilita: € 200,00 per ciascun giorno di ritardo nell'inizio del servizio;

- o mancata erogazione del servizio per cause imputabili all'impresa (compreso mancata sostituzione dell'operatore assente entro i termini stabiliti): € 50,00 per ciascuna ora non erogata;
- o mancato rispetto degli orari stabiliti con variazione non giustificata (in entrata/uscita) pari o superiore a 30 minuti: € 50,00 per ciascun evento riscontrato;
- o mancato utilizzo del materiale mono-uso: € 50,00 per ciascun evento riscontrato;
- o mancata trasmissione all'Ente aggiudicatario dei documenti progettuali stabiliti dal presente Capitolato entro i tempi stabiliti e senza che sia intervenuta preventiva e motivata comunicazione: € 50,00 per evento riscontrato;
- o comportamento scorretto e non professionale nei confronti dell'utenza: da € 100,00 a € 500,00 per ogni singolo evento riscontrato in base alla gravità dell'infrazione. Il perdurare di tale comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di 2 volte, comporterà l'obbligo da parte dell'Aggiudicatario, di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in questione entro 5 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso l'Ente si rivarrà sulla cauzione;
- o altre inadempienze che possono compromettere gravemente l'erogazione del servizio: fino a € 500,00 motivata in base alla gravità dell'infrazione.

Dopo la terza infrazione maturata nel corso del medesimo anno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, senza che il fatto costituisca motivo per l'Aggiudicatario di richiedere indennizzi di qualsiasi sorta. In caso di interruzioni e/o sospensioni del servizio e/o gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, l'Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un'altra ditta, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni a carico dell'Aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

- a) mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;
- b) abituale deficienza o negligenza del Servizio quanto la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il Servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Unione;
- c) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza prevista nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell'Unione di volersi avvalere della clausola risolutiva.



L'Unione sarà tenuta a corrispondere all'Appaltatore soltanto il prezzo contrattuale del Servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dell'Unione del deposito cauzionale a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento (senza necessità di prova in tal senso), salvo l'eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà all'Unione da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dallo stesso.

Nel caso in cui nel corso del contratto l'Unione accertasse che l'esecuzione dello stesso da parte della Ditta aggiudicataria non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, questo fisserà un congruo termine entro il quale la Ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dall'Unione.

## **PARTE VI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **ART. 18**

#### **PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, VERIFICA E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'**

L'Appaltatore è tenuto a predisporre e a trasmettere al Servizio Socio-Assistenziale il PEI relativo a ciascun utente preso in carico.

Inoltre deve predisporre la seguente documentazione:

- Entro il giorno 10 di ogni mese l'elenco degli utenti mensilmente in carico e relativo monte ore erogato di assistenza sia diretta che indiretta nei limiti dell'art. 3 del presente capitolato;
- Verbali delle riunioni periodiche svolte tra Responsabile tecnico dell'appaltatore e Responsabile tecnico dell'Unione.

Sarà cura della Ditta appaltatrice predisporre una relazione annuale di verifica sulla realizzazione del progetto complessivo di servizio con valutazioni e proposte migliorative entro il 30.04 di ciascun anno a partire dal 2021.

### **ART. 19**

#### **PAGAMENTI**

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate, avverrà previa attestazione di regolarità da parte del Servizio Socio-Assistenziale.

Alla fattura dovranno essere allegati:

- il monte-ore mensilmente erogato;
- l'elenco degli utenti in carico mensilmente a ciascun operatore ed il relativo monte-ore erogato di assistenza educativa sia diretta che indiretta.

Sono a carico dell'Appaltatore gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 art. 3. L'Appaltatore dovrà inserire in ogni contratto derivante dal presente contratto analoga clausola ai fini dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il conseguente contratto d'appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 20 SPESE DI GARA E DI CONTRATTO**

Sono a carico dell'Appaltatore le spese della procedura di gara che vengono quantificate nell'ammontare presunto di euro 1.000,00

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le eventuali spese di bollo del contratto, il quale sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

### **ART. 21 MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora l'Aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito delle spese nel termine fissato dall'Amministrazione, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfetaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'Aggiudicatario.

### **ART. 22 RECESSO DAL CONTRATTO**

Il recesso dell'Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti la Stazione appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, del Servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.

La Stazione appaltante - qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'Appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

**ART. 23**  
**INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE**

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

**ART. 24**  
**DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

**ART. 25**  
**FORO COMPETENTE**

E' esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Cuneo.

**ART. 26**  
**RINVIO DINAMICO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

**ART. 27**  
**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è la UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA ALTA VALLE BORMIDA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec [unimontceva@legalmail.it](mailto:unimontceva@legalmail.it) - tel. 0174/705600.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

L'Unione Montana rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo:

Avv. Daniela Dadone con sede in Via Cuneo, 12 – 12084 Mondovì (CN) - Telefono 01741920679 cell.3452303416 - email [dpodanieladadone@gmail.com](mailto:dpodanieladadone@gmail.com) – PEC [dadonedaniela@legalmail.it](mailto:dadonedaniela@legalmail.it).

Responsabile Unico del Procedimento è **Greta Giuria** e-mail: [greta.giuria@vallinrete.org](mailto:greta.giuria@vallinrete.org)